
CITTA' DI AOSTA **VILLE D'AOSTE**
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA **REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE**
REPUBBLICA ITALIANA **REPUBLIQUE ITALIENNE**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6/1999
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73/2006

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di estetista, ivi compresi gli Istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria, dovunque siano esercitate, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune con le forme fissate dalla legge 4 gennaio 1990, nr. 1, dalla legge regionale 20 agosto 1993, nr. 63 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Quest'ultimo si applica altresì alle attività di estetista svolte anche in modo parziale, nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri abbronzanti e saune o in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nelle attività di estetista.

Art. 2

ATTIVITA' DI ESTETISTA

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 nr. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, nr. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della C.E.E. sulla produzione e la vendita di cosmetici).
3. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PRESSO CENTRI DI ASSISTENZA PER ANZIANI E
ALTRI LUOGHI DI RICOVERO

1. E' consentito l'esercizio dell'attività presso centri di assistenza per anziani e altri luoghi di ricovero secondo modalità e criteri che verranno stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità comunale competente.

Art. 4
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. L'esercizio delle attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio comunale sentita la commissione consultiva di cui all'art. 11 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

3. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione; è altresì ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione.

4. Decorsi 10 giorni dall'intimazione senza che l'ordine sia stato eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 5
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società. 2. Le imprese esercenti tale attività nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge Regionale 20 maggio 1986, nr. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute ad iscriversi all'Albo Regionale delle imprese artigiane.

3. In caso di esercizio dell'attività in forma societaria, i soci, i dipendenti ed i collaboratori che esercitano l'attività di estetista professionalmente, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'art. 3 della legge regionale 20 Agosto 1993, nr. 63.

4. L'attività di estetista non può essere svolta in forma ambulante o di posteggio.

5. Essa può essere esercitata presso apposita sede designata dal committente (significando, con tale termine, strutture quali palestre, clubs, profumerie, alberghi e simili che commissionino all'estetista prestazioni da erogarsi alla propria clientela, non la persona fisica che usufruisce delle stesse in qualità di cliente individuale) in locali dotati dei requisiti previsti dal presente regolamento o presso il domicilio dell'esercente, previa presentazione al competente ufficio comunale di un apposito certificato sanitario

attestante la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa. In tale caso, i locali stessi devono essere nettamente separati dall'alloggio per mezzo di una porta da tenersi chiusa e devono avere un'ideale sala d'attesa. E' da considerare condizione ottimale l'esistenza di una doppia entrata; in mancanza, l'accesso dall'esterno alla sala d'attesa e al locale di lavorazione dovrà essere necessariamente diretto, cioè senza attraversamento di vani d'abitazione.

6. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione anche se svolta a titolo di "dimostrazione"; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 8, a condizione che:

a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso dell'ideale certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente attestante il possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente.

7. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.

Art. 6

ATTIVITA' SVOLTA PRESSO UN NEGOZIO DI ACCONCIATORE

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, nella medesima sede, a condizione che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale richiesta.

2. I locali adibiti all'attività di estetista vanno tenuti separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.

Art. 7

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, nr. 426 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 426/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento comunale e che i soggetti che svolgono tale attività siano in possesso della qualifica professionale.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 non hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane.

Art. 8

RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al competente Servizio comunale.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

a - cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b - denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;

c - precisa ubicazione dei locali ove esercitarsi l'attività (via e nr. civico);

d - se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici. Qualora l'attività venga svolta nell'alloggio del richiedente l'autorizzazione, questi dovrà consentire i controlli da parte del responsabile sanitario del settore Igiene Pubblica dell'U.S.L.;

Art. 9

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ED ACCERTAMENTI

1. Alla richiesta dell'autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

documentazione attestante la data dalla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o dichiarazione relativa alla data dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura;

certificato attestante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, del direttore tecnico, dei dipendenti, dei collaboratori, e nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista;

copia dell'atto costitutivo o dello statuto della società con gli estremi di registrazione e di deposito;

certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro Ditte per le imprese non artigiane;

certificazione sanitaria del personale addetto;

certificato attestante i requisiti di sicurezza statica dei locali, nel caso in cui gli stessi non si trovino al piano terreno.

2. La Concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento:

- a - del compimento del 18° anno di età, salvo i casi previsti dalla legge;
- b - del possesso da parte dell'impresa di cui è titolare il richiedente dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986 nr. 24.e successive modificazioni. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo regionale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, nr. 443 e dell'art. 4 della legge regionale 24/1986;
- c - della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla L.R. 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'avvenuta iscrizione nel Registro imprese e nell'Albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- d - del certificato d'iscrizione al Registro ditte per le imprese non artigiane;
- e - dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento all'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme vigenti in materia;
- f - della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, del direttore tecnico, dei dipendenti, dei collaboratori, e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
- g - della certificazione sanitaria del personale addetto;
- h - (abrogato)
- i - del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno;
- l - della planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività;
- m - ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti ritenuta dagli stessi necessaria ai fini istruttori.

Art. 10
ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI

1. Gli accertamenti, di cui al precedente articolo, sono di competenza:
 - a - della Commissione regionale per l'Artigianato, per quanto riguarda la lettera b) e g);
 - b - degli organi del Comune per quanto riguarda le lettere a), c), d), i), l) e m);
 - c - degli organi sanitari per quanto riguarda le lettere e) e f);
2. La mancata presentazione della suddetta documentazione, salvo giustificati motivi da comunicarsi preventivamente ai competenti uffici comunali, entro il termine di 30

giorni dalla data in cui la stessa è stata richiesta, comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 11

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. E' istituita una Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di estetista e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività medesime.

2. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. Essa e' nominata dal Sindaco ed è composta :

a - dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;

b - da tre rappresentanti della categoria Artigianale;

c - da tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali piu' rappresentative;

d - da un imprenditore estetista designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

e - dal medico di sanità pubblica;

f - dal Comandante della Polizia Municipale;

g - da un rappresentante della Commissione Regionale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Funge da segretario della commissione un impiegato dell'Ufficio Commercio.

Art. 12

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1 La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- La redazione del regolamento e sue modifiche

- Il calendario e l'orario di apertura e chiusura degli esercizi

- Ogni altra questione riguardante la categoria

2. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda la presenza di almeno cinque membri.

1. I pareri sono adottati a maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

ACCERTAMENTI IGIENICO - SANITARI

1. L'unità Sanitaria Locale accerta i requisiti igienico - sanitari dei locali, lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista, i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici, nonché l'idoneità sanitaria degli addetti all'esercizio dell'attività stessa. L'U.S.L. nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, effettua controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista.

Art. 14

CONDIZIONI IGIENICO - SANITARIE DEI LOCALI

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Per i locali che non si trovino al piano terreno, l'autorizzazione è subordinata all'accertamento, effettuata da un tecnico del Comune, del possesso da parte degli stessi dei requisiti di sicurezza statica.

3. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere autorizzata dal competente Ufficio comunale, sentito il responsabile sanitario del Settore Igiene Pubblica dell'U.S.L.

Art. 15

CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista non può essere assunto in servizio o svolgere comunque la sua opera se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale Sanitario o l'autorità sanitaria competente ne abbia accertato e certificato l'idoneità fisica secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 16

REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLE ATTREZZATURE

1. Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività di estetista dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

a) gli asciugamani, gli accappatoi, i poggiatesta dei sedili e le coperture dei lettini di estetista dovranno essere puliti e sostituiti per ogni persona ;

b) gli strumenti e le suppellettili dovranno essere tenuti con la più scrupolosa pulizia, procedendo, per gli strumenti che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, alla disinfezione con prolungate immersioni in soluzione antisettica.

Art. 17
USO DEL CAMICE E DEI GUANTI

1. Tutti gli addetti ai servizi dell'attività di estetista hanno l'obbligo di indossare apposito camice o giacca di colore molto chiaro e perfettamente pulito, idonei a coprire i capi di vestiario sino all'altezza del campo di lavoro.

Art. 18
DIFFIDA PER CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1. Le ditte attualmente esercenti, che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro esercizio e, qualora non vi provvedano denunziate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. delle Leggi di P.S. , 18 giugno 1931, nr. 773.

Art. 19
TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

1. Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una località all'altra nell'ambito del territorio comunale saranno tenute, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, a presentare apposita domanda.

2. E' data priorità alle domande di trasferimento nei confronti delle domande relative alla richiesta di apertura di un nuovo esercizio. L'autorizzazione al trasferimento è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali e delle attrezzature.

Art. 20
VENDITA DELL'ESERCIZIO

1. Colui che subentra per atto tra vivi in un'attività esistente e regolarmente autorizzata dovrà essere in possesso della qualificazione professionale e dovrà ottenere dal competente Ufficio comunale una nuova autorizzazione.

2. Alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, registrato e depositato.

Art. 21
INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITA' DEL TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati , il tutore del figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere che venga conservata l'iscrizione all'Albo regionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1986 nr. 24 e successive modificazioni ed integrazioni

per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

2. Decorso tale periodo, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi possesso di tutti i requisiti contemplati dalla legge 4 gennaio 1990, nr. 1 e della L.R. 20 agosto 1993, nr. 63.

Art 22

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di estetista potrà essere sospesa qualora i concessionari non si attengano a quanto prescritto dal presente regolamento e dalle disposizioni vigenti in materia.

2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi che ne hanno determinato il rilascio;

b) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre tre mesi.

3. L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva l'autorizzazione stessa viene revocata.

4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 23

DISTANZE MINIME TRA I LABORATORI

1. In analogia al disposto del comma 1, art. 1 della l. 174/2005, ove si prevede che l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata, nonché del comma 2 della medesima legge, ove si sancisce che il testo di legge in argomento è volto ad assicurare, tra l'altro, la parità di accesso delle imprese del settore al mercato, non esiste vincolo di distanza minima tra gli esercizi.

Art. 24

SUPERFICI MINIME

1. La superficie minima per le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di estetista è fissata in mq. 25.

Art. 25
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare ha l'obbligo di inoltrare apposita denuncia al competente Ufficio comunale entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa, restituendo l'autorizzazione formale in atto.

Art. 26
OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE

1. E' fatto obbligo al titolare di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle prestazioni professionali praticate, nonché le tariffe applicate per l'erogazione delle prestazioni medesime.

Art. 27
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA - CALENDARIO DEI GIORNI DI APERTURA

1. I negozi di estetista devono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

2. I negozi di estetista devono altresì osservare il calendario dei giorni di apertura stabilito dalle autorità comunali competenti, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

3. L'inosservanza delle norme sopra stabilite sarà punita ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.

Art. 28
VIGILANZA

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica possono accedere nei locali in cui si svolge l'attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3 per gli opportuni controlli.

2. L'autorizzazione dovrà essere esibita su richiesta degli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica nonché di quelli preposti al controllo sanitario.

Art. 29
SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di estetista potrà essere sospesa qualora il concessionario non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia.

2. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora:

a) vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio o il richiedente non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 10;

b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

3. L'Ufficio comunale competente può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato, dal competente Organo comunale di controllo, che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva la stessa viene revocata.

6. L'autorizzazione viene inoltre sospesa qualora vengano accertate altre irregolarità relative alla condotta assunta nell'esercizio dell'attività in questione e che siano sanzionabili ai sensi delle leggi civili e penali vigenti.

7. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione stessa di inoltrare apposita comunicazione al competente Servizio comunale, entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo contestualmente la relativa autorizzazione.

Art. 30 SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi, sono punite ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 21.06.96, recante: "Sistema sanzionatorio delle norme dei regolamenti comunali".

Art. 31 PROVVEDIMENTI DI URGENZA

1. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 30, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dalle competenti autorità comunali provvedimenti d'ufficio a norma delle disposizioni vigenti, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 32
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

Art. 33
ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia stato esaminato da parte dell'organo di controllo, previo il parere della commissione regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, nr. 24 e successive modificazione ed integrazioni.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.